

229.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5746	Mozioni Strik Lievers ed altri (n. 1-00155) e Berlinguer ed altri (n. 1-00156) concernenti la pena di morte	5685
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	5746	Proposta di legge di costituzionale n. 469-2840-2880-2888:	
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5746	(Articoli 2 e 3)	5693
Disegno di legge di conversione n. 2759:		(Emendamenti agli articoli 2 e 3)	5693
(Articolo unico)	5697	(Ordini del giorno)	5694
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5697	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	5702	(Adesione di deputati)	5745
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5720	(Annunzio)	5745
(Ordini del giorno)	5731	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	5745
Missioni vevoll nella seduta del 1° agosto 1995	5745	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5746
		Ritiro di una richiesta ministeriale di parere parlamentare	5746

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*MOZIONI STRIK LIEVERS ED ALTRI (1-00155) E BER-
LINGUER ED ALTRI (1-00156) CONCERNENTI LA PENA
DI MORTE*

La Camera,

considerato che:

in alcuni paesi e situazioni, la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giuridiche e processuali, specialmente in caso di colpi di Stato e di guerre civili;

in tali situazioni, l'applicazione della pena di morte è la fulminea e più probabile conseguenza del processo, in quanto pena esemplare ed immediata, e che spesso essa assume connotati di vero e proprio sterminio, poiché condanne a morte vengono eseguite nei confronti di individui rei di appartenere ad un medesimo gruppo, partito o fazione;

numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (minore età o malattie mentali);

è in corso una campagna internazionale denominata « Nessuno tocchi Caino », condotta da cittadini e da parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, a cui hanno aderito Premi Nobel, personalità della scienza, della cultura, numerose città, province e regioni italiane, e rappresentanti di tutte le religioni e di Parlamenti di diversi paesi;

dopo l'azione dell'anno scorso conclusa con la decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di respingere con 36 voti a favore, 44 contrari e ben 74 astensioni una proposta italiana di moratoria delle esecuzioni capitali, sono in

preparazione quest'anno iniziative in più Parlamenti e una più vasta mobilitazione internazionale riferite a una nuova scadenza alle Nazioni Unite sugli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a fare propria la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, può disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi;

ad attivare la procedura di contenzioso internazionale, ex articolo 41 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, nei confronti degli Stati contraenti che applicano la pena di morte in violazione dei limiti previsti dall'articolo 6 del Patto (estrema gravità del crimine commesso, inapplicabilità nei confronti dei minori di diciotto anni, dei minorati mentali e delle donne in stato di gravidanza);

a formulare sistematicamente obiezioni alle riserve che gli Stati, nel ratificare il *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, oppongono alle limitazioni nell'uso della pena di morte previste dal Patto stesso;

a sostenere presso la 50ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proposta di una conferenza istitutiva del Tribunale internazionale permanente sui crimini contro l'umanità, il

cui statuto approvato dall'*International Law Commission* esclude in ogni caso il ricorso alla pena di morte;

ad adoperarsi affinché il Consiglio di sicurezza imponga la moratoria delle esecuzioni da applicare a tutte le situazioni create da « colpi di Stato » o da guerre civili - che costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale -, e di ricorrere, in caso di violazioni degli Stati, a tutte le sanzioni previste dalla Carta delle Nazioni unite;

a chiedere, entro il 20 agosto, la messa all'ordine del giorno della prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1995, di un punto riguardante la pena di morte, adoperandosi affinché questa richiesta sia avanzata contemporaneamente anche da altri paesi;

a sostenere nella prossima Assemblea Generale la proposta di moratoria universale delle esecuzioni capitali come passo immediato e necessario al fine di assicurare entro il 2000 l'affermarsi in tutto il mondo del diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura.

(1-00155) « Strik Lievers, Andreatta, Aprea, Berlinguer, Brugger, Costa, Diliberto, Dotti, Giovanardi, Gnutti, Segni, Alemanno, Altea, Arlacchi, Baia-monte, Bandoli, Bartolich, Barzanti, Emanuele Basile, Bassi Lagostena, Battaglia, Bellei Trenti, Benetto Ravetto, Bertinotti, Bertotti, Bielli, Biondi, Boffardi, Bogghe-tta, Bordon, Borghezio, Bosisio, Brunetti, Burani Procaccini, Caccavale, Caccavari, Calderisi, Calvanese, Calzolaio, Canesi, Cavanna Scirea, Cecchi, Cecconi, Cennamo, Chiaromonte, Chiavacci, Cocci, Colombini, Carlo Conti, Cordoni, Corleone, Cossutta, Dalla Chiesa, De Angelis, De Benetti, De

Julio, De Murtas, Dell'Utri, Della Rosa, Di Rosa, Domenici, Ferrara, Filippi, Fragalà, Fumagalli Carulli, Gaggioli, Galdelli, Garavini, Giacco, Giardiello, Greco, Grimaldi, Gritta Grainer, Guerzoni, Hüllweck, Innocenti, Jannone, Jervolino Russo, Lenti, Leonardelli, Lorenzetti, Lucchese, Lumia, Magrone, Maiolo, Malan, Luigi Marino, Martino, Mattioli, Mazzocchi, Melandri, Mele, Menegon, Molinaro, Monticone, Moroni, Mussi, Muzio, Nan, Nardini, Novelli, Pennacchi, Perinei, Pezzoli, Pezzoni, Pistone, Pitzalis, Pizzicara, Poli Bortone, Porcu, Pozza Tasca, Raffaelli, Rinaldi, Marco Rizzo, Rodeghiero, Saia, Scalisi, Scanu, Scermino, Scoca, Scotto di Luzio, Selva, Signorino, Sigona, Stornello, Superchi, Taradash, Teso, Torre, Trantino, Trione, Valenti, Valpiana, Vannoni, Vascon, Vendola, Vigevano, Vigni, Vito, Viviani, Voccoli, Zen ».

(14 luglio 1995).

N.B. - La mozione è stata riformulata nel corso della seduta su proposta del Governo.

La Camera,

considerato che:

nel dicembre 1982 Mumia Abu-Jamal, giornalista noto per il suo impegno civile contro la discriminazione razziale, è stato condannato dal Tribunale della Pennsylvania (USA) alla pena di morte per l'omicidio di un agente di polizia, del quale il Mumia si è sempre protestato innocente;

i difensori del Mumia stanno espedendo le procedure necessarie per la

revisione del processo che, secondo la difesa, non si sarebbe svolto nelle necessarie condizioni di imparzialità, con particolare riguardo all'assunzione delle prove;

il Parlamento italiano, nella XII legislatura si è espresso contro la pena di morte nelle seguenti occasioni:

a) abrogazione della pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra;

b) ratifica del Protocollo facoltativo al Patto internazionale sull'abolizione della pena di morte adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;

c) approvazione della mozione Bonino, nella seduta della Camera del 20 luglio 1994, sull'abolizione della pena di morte nell'ordinamento internazionale;

d) approvazione della mozione Bandoli, nella seduta della Camera del 23 febbraio 1995, contro la condanna a morte di due giovani pakistani;

chiara e determinata appare pertanto la volontà di questo Parlamento che la pena di morte sia eliminata anche dallo scenario internazionale;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Governo degli Stati Uniti d'America e presso il Governatore della Pennsylvania per richiedere la sospensione della condanna alla pena di morte di Mumia Abu-Jamal.

(1-00156) « Berlinguer, Diliberto, Dotti, Nania, Giovanardi, Saraceni, Pistone, Bertotti, Bassanini, Bonsanti, Caccavale, Carazzi, Comisso, Garavini, Greco, Lumia, Melandri, Molinaro,

Moroni, Oliverio, Tiziana Parenti, Sparacino, Turrone, Battaglia, Bellei Trenti, Chiaromonte, Corleone, Giardiello, Godino, Incorvaia, Leonardelli, Manganelli, Saia, Sciacca, Strik Lievers, Teso, Vito, Viviani, Voccoli, Beebe Tarantelli, Bonito, Camoirano, Di Fonzo, Olivo, Porcari, Scermino, Settimi, Nappi, Bartolich, Bolognesi, Bracci Marinai, Brunale, Canesi, Cennamo, Cordoni, Dalla Chiesa, De Julio, Ferrante, Fumagalli Carulli, Gerardini, Giacco, Giugni, Guerzoni, La Grua, Maselli, Mastroluca, Mattioli, Mignone, Nardini, Novelli, Raffaelli, Rotundo, Scozzari, Sigona, Sitra, Valpiana, Vigni, Widmann, Zacchera, Ardica, Calzolaio, Cecconi, De Angelis, Di Stasi, Diana, Lenti, Lucà, Maiolo, Marano, Mattina, Moioli Viganò, Muzio, Donato Pace, Giovanni Pace, Paissan, Pecoraro Scanio, Procacci, Reale, Taurino, Trione, Valiante, Acierno, Bargone, Battafarano, Giovanni Bianchi, Bielli, Boffardi, Della Valle, Fiori, Grignaffini, Jervolino Russo, Mario Masini, Paggini, Stampa, Chiavacci, Costa, Fragalà, Grimaldi, Muratori, Stanisci, Marino Buccellato, Altea, Cesetti, De Rosa, Del Gaudio, Gori, Manca, Parisi, Trapani ».

(20 luglio 1995).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TREMAGLIA ED ALTRI; BERLINGUER ED ALTRI; MOIOLI VIGANÒ ED ALTRI; ANDREATTA ED ALTRI — MODIFICHE AGLI ARTICOLI 48, 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (469-2840-2880-2888)

**ARTICOLI 2 E 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge ».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge ».

ART. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le

modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana ».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI AR-
TICOLI 2 E 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE COSTITUZIONALE, NEL TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Calderisi, Vito, Strik Lievers, Taradash, Vigevano.

Al comma 1, sostituire la parola: Venti con la seguente: Otto.

2. 2.

Dosi, Usiglio.

Al comma 1, sostituire la parola: Venti con la seguente: Dodici.

2. 3.

Ayala, Bielli, Maselli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Calderisi, Vito, Vigevano, Taradash, Strik Lievers.

Al comma 1, sostituire la parola: Dieci con la seguente: Quattro.

3. 2. Dosi.

Al comma 1, sostituire la parola: Dieci con la seguente: Sei.

3. 3. Ayala, Bielli, Maselli.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il diritto di cittadinanza deve essere riconosciuto in relazione a perduranti ragioni di legame ed interesse con il nostro paese;

considerata la necessità di approfondire e riconsiderare la normativa di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante « Nuove norme sulla cittadinanza », alla luce del dibattito apertosi in seguito alla sua entrata in vigore:

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative per la revisione della predetta legge che, in particolare, riconosca il diritto di cittadinanza a:

1) i nati nei territori della Repubblica che vi abbiano risieduto almeno cinque anni;

2) i figli di padre o madre cittadini che abbiano risieduto almeno cinque anni nel territorio della Repubblica.

(9/469-2840-2888/1)

Calderisi, Vito, Strik Lievers, Taradash, Vigevano.

La Camera,

considerato che il diritto di voto non può essere esercitato contemporaneamente in più paesi, e che, al riguardo, l'Italia rappresenta una singolare eccezione nel panorama mondiale;

impegna il Governo

a stipulare accordi internazionali che prevedano l'obbligo per i cittadini che godano di doppia cittadinanza di optare per il diritto in uno dei due paesi.

(9/469-2848-2888/2)

Vito, Calderisi, Strick Lievers, Vigevano, Taradash.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO
1995, N. 244, RECANTE MISURE DIRETTE AD ACCELE-
RARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUB-
BLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI
NELLE AREE DEPRESSE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI LAVORO ED OCCUPAZIONE (2759)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, è premesso il seguente:

« ART. 01. - (Finalità). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli abiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III ».

All'articolo 1, comma 1, sono premesse le parole: « Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, ».

All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la parola: « prescelta » è sostituita dalla seguente: individuata e, al secondo periodo, le parole: « terrà conto » sono sostituite dalle seguenti: « avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto ».

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: « su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, », sono inserite le seguenti: « di intesa con il Ministro dei lavori pubblici e »; e dopo le parole: « per investimenti cofinanziati dall'Unione europea », sono inserite le seguenti: « , per investimenti cofinanziati dai privati ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. - (Disposizioni organizzative).
- 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di

regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e stimola le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative am-

ministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita Conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipen-

denti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle Cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione eco-

nomica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1955, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è sottoposto l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Mi-

nistro del tesoro è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio ».

All'articolo 7:

*al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: « Il Governo riferisce annualmente
al Parlamento », sono inserite le seguenti:*
« , in occasione della presentazione della
relazione previsionale e programmatica,
sulle linee della politica di coesione eco-
nomica e sociale del Paese, »; *e al secondo
periodo, le parole: « , in occasione della
presentazione della relazione previsionale
e programmatica, » sono soppresse;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il
seguito:*

« 1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il
Governo compie una prima verifica degli
effetti determinati dalle disposizioni per
l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
deprese, anche al fine di rideterminare i
criteri e i parametri di cui al comma 1,
nonché i criteri, le modalità e le proce-
dure di finanziamento del fondo di cui
all'articolo 2 ».

All'articolo 10:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole:
« in materia di appalti » *sono aggiunte le
seguenti: « , anche attraverso la parteci-
pazione, nel limite del 75 per cento del
proprio patrimonio netto e previa auto-
rizzazione del Ministro dei lavori pubblici,
a società aventi ad oggetto la gestione di
risorse idriche, costituite in base alla
normativa vigente »;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le attività di cui al comma 2,
lettera a), sono svolte sulla base di un
programma predisposto dalla società di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, ed approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici,
sentite le regioni interessate. Con lo stesso
decreto sono approvate le convenzioni

relative all'attuazione delle attività mede-
sime. Alle relative esigenze la società
provvede utilizzando le risorse trasferite o
da trasferire a carico del fondo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modifica-
zioni ed integrazioni ».

*All'articolo 17, al comma 4, dopo il
capoverso 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. L'esame e la definizione delle
domande avviene entro 90 giorni dalla
data di ricezione di ciascuna istanza,
secondo l'ordine cronologico di presenta-
zione delle stesse. Avvenuta la definizione
bonaria, l'amministrazione provvede al
pagamento dei relativi importi entro i
successivi trenta giorni ».

L'articolo 19 è soppresso.

All'articolo 21:

*dopo il comma 3, è inserito il se-
guente:*

« 3-bis. Per le esigenze connesse al
recupero degli stabilimenti realizzati con i
finanziamenti di cui all'articolo 32 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'arti-
giano è autorizzato a rivedere i prov-
vedimenti di revoca dei contributi concessi
nei casi in cui i concessionari dimostrino
di aver realizzato almeno il 90 per cento
dello stato di avanzamento e di essere in
grado di garantire livelli di produzione e
di occupazione pari ad almeno il 70 per
cento di quelli previsti dal disciplinare »;

il comma 4 è soppresso.

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (Trasferimento di al-
loggi). — 1. Gli alloggi prefabbricati co-
struiti dallo Stato nei territori dei comuni
della Campania e della Basilicata, ai sensi
del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.

2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni ».

All'articolo 22:

al comma 2, dopo le parole: « indicati negli allegati stessi » sono inserite le seguenti: « , previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge »;

al comma 7, la parola: « assegnato » è sostituita dalla seguente: « assegnata »; e dopo le parole: « Il termine del 31 dicembre » è inserita la seguente: « 1995 »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (Differimento di termini). —
1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori

anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a partire dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; articolo 2 dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale

sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

4. I termini di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo ».

All'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO NELLE AREE DEPRESSE

ART. 1.

(Agevolazioni in forma automatica).

1. Le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 50 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 50 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Fondo di garanzia).

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23

febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, prescelta dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo terrà conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

ART. 3.

(Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese).

1. Dalla data del 25 aprile 1995 i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo

quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e per la tutela ambientale. ».

2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2, del de-

creto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.

ART. 4.

(Interventi per opere infrastrutturali).

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di

completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

ART. 5.

(Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea).

1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indice una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza dell'esito della conferenza di servizi.

2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge

22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C(94)1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 6.

(Disposizioni organizzative).

1. Al fine di costituire un centro unitario di riferimento in ordine alle problematiche relative all'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché alla partecipazione ai programmi direttamente finanziati dall'Unione europea ed al fine di promuovere le iniziative atte ad assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la « cabina di regia nazionale ».

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e degli affari esteri, la composizione della « cabina di regia nazionale » di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle re-

gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di partecipazione delle parti sociali alle attività della « cabina di regia nazionale » e le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle « cabine di regia regionali » istituite dalle regioni.

ART. 7.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

ART. 8.

(Patti territoriali).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente: « e-bis) per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli

indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da stipulare.».

ART. 9.

(Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio).

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 10.

(Interventi nel settore idrico).

1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre

1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i principi di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1. Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti:

a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello stato delle reti di distribuzione delle reti e collettori fognari e degli impianti di depurazione;

b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);

c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);

d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione com-

petente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera *a*), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera *a*), sono svolte sulla base di un programma approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni, e sono regolate da una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di concerto il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto previsto alle lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo comma. Tale intervento ha luogo sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento

straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideeterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11.

(ConSORZI per le aree di sviluppo industriale).

1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui

all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.

3. All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi ». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

ART. 12.

(Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive).

1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato secondo le modalità che seguono:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'ac-

quisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure. La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta degli enti medesimi.

3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore

delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.

4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

ART. 13.

(Interventi nel settore della zootecnia).

1. Le somme di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge 9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi, apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari, per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni. Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.

ART. 14.

(Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa).

1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14

maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni, i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dall'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 15.

(Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104).

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario *ad acta* riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri per i compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. ».

ART. 16.

(Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca).

1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera CIPE

del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario *ad acta* nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario *ad acta*, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il commissario *ad acta* può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustificano la richiesta finanziaria.

3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le parole: « i cui oneri » sono inserite le seguenti: « , da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, ».

5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e inte-

grazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando, secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:

a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.

3. Il termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del

decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono sostituiti dai seguenti:

«2. La definizione transattiva delle controversie in atto relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, può avere luogo, a domanda del creditore, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1995, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione ed interessi. Qualora sulla controversia sia intervenuta una pronuncia di una commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto, dovuto al netto di rivalutazione e interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica, se è dovuta la rivalutazione monetaria in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse.

3. Sono temporaneamente sospesi, fino al 31 dicembre 1995, tutti i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta transazione, il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa, estingue definitivamente i giudizi pendenti.»

5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.

ART. 18.

(Interpretazione della disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).

1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.

2. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente:

«1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è applicabile agli utili dichiarati entro il 31 dicembre 1993.»

ART. 19.

(Disposizioni per il personale delle cooperative).

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le

amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

ART. 20.

(Disposizioni per il personale di ruolo).

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, nella prima attuazione della presente norma, all'attribuzione dei posti disponibili, relativamente alle qualifiche funzionali, negli organici come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore ».

CAPO II.**INTERVENTI NELLE AREE COLPITE DA
EVENTI SISMICI E COMPLETAMENTO
OPERE A NAPOLI ED IN SICILIA****ART. 21.**

(Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981).

1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge

14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenze con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fidejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stessi non siano stati raggiunti nei due anni dall'assegnazione in proprietà del lotto di terreno.

3. Per le esigenze connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto, il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'importo di lire 210 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

ART. 22.

(Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bi-

lancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto consensuale unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme

non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnato al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

ART. 23.

(Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziata dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli).

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1994.

ART. 24.

(Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1° marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi.

2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

ART. 25.

(Differimento di termini).

1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. Entro tale termine dovrà essere effettuata la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

3. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.

ART. 26.

(Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle

concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E OCCUPAZIONE

ART. 27.

(Misure per la ripresa dell'occupazione).

1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità, con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale carico degli enti o società di provenienza.

2. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2 le parole: « comma 1, primo periodo; » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; »;

2) al comma 4 le parole: « Per le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « Con priorità per le finalità »;

3) al comma 5 le parole: « comma 2 » sono soppresse e le parole: « entro il 31 maggio 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995 »; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;

b) all'articolo 6:

1) al comma 21, terzo periodo, le parole: « , prima della data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , prima del 30 giugno 1995, ».

3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 28.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i commi 2, 3, 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica

utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.

3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalità di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla entità del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con priorità per le assunzioni collegate a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda è presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle imprese, in tre rate annuali pari al 25 per cento, 35 per cento e 40 per cento rispettivamente, mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.

4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale responsabilità del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che, durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali, nonché in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

ART. 29.

(Retribuzione minima imponibile nel settore edile).

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.

2. Sull'ammontare delle contribuzione previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.

4. Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse; b) non operano per le im-

prese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.

5. Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinanti dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.

6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.

ART. 30.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 1 è riservata alle piccole e medie imprese così come definite dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.

1. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: al 75 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 75 per cento.

1. 2. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo definisce un piano organico di intervento nel settore del credito finalizzato all'abbattimento del maggior costo percentuale dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito nelle aree depresse, al fine del definitivo riequilibrio con la media dei tassi praticati nel resto del paese.

2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea, criteri modalità e procedure di funzionamento

del fondo, in modo comunque da garantire nei limiti delle risorse disponibili, l'accesso ai benefici a tutte le imprese, dotate di oggettiva potenzialità economica e reddituale, da valutarsi sulla base di parametri non solo storici, ma anche di carattere dinamico, in grado di evidenziare tutte le potenzialità di cui le stesse imprese sono suscettibili.

4. Il Ministro del tesoro, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a bandire su base UE una gara per l'affidamento della gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo a un istituto di credito o a una società a prevalente partecipazione bancaria, avente come requisito una consolidata operatività nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti.

2. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni contenute nel comma 2, ad esclusione di quelle indicate alla lettera b), dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a favore delle imprese mercantili, esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la cui attività abbia la sede principale in zone colpite, a partire dalla data del 1° gennaio 1980, da almeno tre calamità naturali o avversità atmosferiche, anche non consecutive, dichiarate eccezionali con decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. 1.

Barra, Bono.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: « nei settori » sono aggiunte le seguenti: « della innovazione tecnologica, della tutela ambientale ».

3. 01.

Roscia.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la « cabina di regia nazionale » come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede a definire, con proprio decreto, di concerto con i ministri del tesoro, per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea, degli affari esteri, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo - e previo parere della Conferenza Stato-regioni la composizione della « cabina di regia nazionale » di cui fanno parte funzionari dell'amministrazione centrale, un rappresentante designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano e quattro esperti, anche estranei all'amministrazione. Con lo stesso decreto sono nominati i rappresentanti all'uopo designati dalle parti sociali, interessate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e procedurali, con particolare riguardo alla interazione con le attività delle strutture nazionali e con le attività delle « cabine di regia regionali » istituite dalle regioni.

3. La « cabina di regia nazionale », tra l'altro, emana, in materia di attuazione degli interventi di cui al comma 1, linee di indirizzo operativo per le « cabine di regia regionali » e procede alle verifiche e controlli dei tempi di attuazione dei programmi. In caso di ritardi superiori ai 12 mesi, la « cabina di regia nazionale » potrà subentrare nel coordinamento di singoli interventi o dell'intero programma regionale alla « cabina di regia regionale » inadempiente. In tal caso, la « cabina di regia nazionale » potrà costituire nel proprio seno un comitato operativo integrato con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione del programma regionale o dell'intervento per il quale è avvenuta l'azione surrogatoria.

6. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stimola con la seguente: dispone.

6. 2.

La Commissione.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i ministri di cui all'articolo 6, e previo parere della Conferenza Stato-regioni, vengono definiti la composizione, il ruolo, le funzioni e le competenze della

« cabina di regia regionale », tenendo conto dell'esigenza di costituire in sede regionale un centro unitario di riferimento in ordine alla problematica di cui al primo comma dell'articolo precedente.

In particolare la « cabina di regia regionale » dovrà svolgere il ruolo di propulsione, coordinamento e controllo, con particolare verifica in ordine ai tempi di attuazione, degli interventi cofinanziati dell'Unione europea.

6. 01. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1-bis.

7. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 250 miliardi con le seguenti: lire 500 miliardi.

9. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 10.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La facoltà di cui al comma 5 è ammessa anche a favore delle regioni, in relazione ai debiti contratti con i soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per effetto di pregresse convenzioni di gestione ed esercizio provvisorio degli impianti di approvvigionamento idrico trasferiti, con

anticipazioni delle spese, fino all'assunzione in proprio della gestione.

* 10. 1.

Di Stasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La facoltà di cui al comma 5 è ammessa anche a favore delle regioni, in relazione ai debiti contratti con i soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per effetto di pregresse convenzioni di gestione ed esercizio provvisorio degli impianti di approvvigionamento idrico trasferiti, con anticipazioni delle spese, fino all'assunzione in proprio della gestione.

* 10. 2.

La Commissione.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

1. Le opere di cui al comma 2 dell'articolo 10, non inserite tra le priorità programmate sulla base delle risorse disponibili, sia nazionali che comunitarie, vengono offerte in concessione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 dicembre 1991, n. 406. A tal fine il CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* definisce l'elenco delle opere da completare con il sistema della concessione avente come controprestazione dell'impresa o dell'ente concessionario unicamente il diritto di gestire l'opera, oppure questo diritto accompagnato da un prezzo. Con la stessa delibera il CIPE stabilisce i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, i limiti temporali delle stesse e le condizioni generali per la gestione delle opere.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e delle programmazione economica, è definito il regime tariffario di riferimento da applicarsi per i servizi e le forniture erogati dalle opere di cui al comma 1, oggetto dell'affidamento in concessione.

10. 01. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: il restante 10 per cento a saldo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione prevista dalla normativa vigente.

12. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le iniziative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, non incluse nell'elenco di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1995 per vizi formali o per carenza di documentazione, le imprese interessate possono ripresentare istanza di ammissione alle agevolazioni integrando la documentazione mancante. L'ammissione alle agevolazioni è disposta, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie, successivamente alla concessione dei contributi a favore delle iniziative incluse nel citato elenco. La misura delle agevolazioni è quella prevista per le iniziative incluse nell'elenco con stato di avanzamento della spesa inferiore al 75 per cento. Le domande di ammissione, corredate dalla documentazione mancante, possono essere

presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 novembre 1995 tramite gli istituti di credito e le società di *leasing* istruttori.

12. 2.

Schettino.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Sulla base della somme assegnate dal CIPE con riferimento al periodo 1995-1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica alle imprese di cui all'articolo 12 l'ammontare dell'agevolazione cui esse hanno diritto e la data in cui essa sarà erogata.

2. Per la parte delle agevolazioni da erogare a carico degli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1996-1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede, entro l'esercizio 1996, all'assegnazione alle imprese beneficiarie di titoli di Stato non produttivi di interessi, di importo pari all'ammontare delle predette agevolazioni e con scadenza nell'anno in cui è prevista l'erogazione. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede a definire le caratteristiche dei suddetti titoli.

12. 01. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 16.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Entro il 1° gennaio 1996 il FORMEZ viene trasformato in società per azioni; le dotazioni finanziarie che lo Stato attribuisce al FORMEZ sono ridotte

del 25 per cento a partire dal 1° gennaio 1996 e del 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1997.

16. 2.

Roscia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Tutte le altre attività pregresse relative agli interventi trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, altresì, attribuite al commissario *ad acta* di cui al comma 1, il quale provvede alla loro gestione a stralcio secondo le procedure in precedenza indicate, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che presiede per delega del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie trasferite, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

16. 1.

Meo Zilio.

ART. 17.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 2 il ministro dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto con cui definisce l'elenco completo delle opere di cui alla lettera a) del comma 2, con specifica indicazione delle somme necessarie al loro completamento e dalla validità tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento, e definizione dei criteri di priorità che presiede all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le opere da completare, suscettibili di red-

ditività, non inserite tra le priorità programmate, vengono offerte in concessione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 dicembre 1991, n. 406. A tal fine il CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, definisce l'elenco delle opere suscettibili di redditività da completare con il sistema della concessione avente come controprestazione dell'impresa o dell'ente concessionario unicamente il diritto di gestire l'opera, oppure questo diritto accompagnato da un prezzo. Con la stessa delibera il CIPE stabilisce i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, i limiti temporali delle stesse e le condizioni generali per la gestione delle opere.

2-ter. Le stesse procedure previste nel comma 2-bis sono applicate per le opere di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

2-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana un decreto per definire il regime tariffario di riferimento da applicarsi per i servizi e le forniture erogati dalle opere oggetto dell'affidamento in concessione.

17. 2. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Al comma 4, capoverso 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

Qualora sulla controversia sia intervenuta la relazione del collaudatore o della Commissione di collaudo, ai sensi degli articoli 91 e 100 del regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350, o una pronuncia di una Commissione di bonario componimento o un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, la defini-

zione transattiva consegue all'accettazione del creditore di una somma pari al 70 per cento di quanto riconosciuto, al netto di rivalutazione ed interessi. Sull'importo riconosciuto con la transazione si applica un coefficiente di rivalutazione forfettario del 10 per cento annuo semplice, comprensivo anche di ogni interesse; le somme spettanti, secondo la normativa vigente, a titolo di interessi per ritardato pagamento sono comunque integralmente riconosciute. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del presente comma ovvero di definizione transattiva sulla base della relazione del collaudatore, la rivalutazione forfettaria decorre dalla data in cui ciascuna pretesa è stata ritualmente formalizzata e sino alla data della transazione. Nelle restanti ipotesi, la rivalutazione forfettaria decorre dalla data in cui la pronuncia della Commissione di bonario componimento o il lodo o la decisione giurisdizionale è stato pronunciato e sino alla data della transazione.

Conseguentemente, al capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: l'amministrazione con le seguenti: il Ministero dei lavori pubblici.

17. 1.

D'Aimmo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle aree depresse, fino all'approvazione dei piani paesaggistici di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica il regime di divieto di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, oltre agli interventi già previsti anche alle opere fognarie, idriche, di edilizia scolastica, di edilizia cimiteriale, di illuminazione, agli impianti sportivi, ai parcheggi, alle barriere architettoniche, alle opere di adeguamento dei locali di proprietà pubblica alle norme di sicurezza e a tutte le opere connesse ai rischi di calamità naturali.

17. 3.

Cennamo, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Qualora le regioni non abbiano sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, secondo quanto stabilito dall'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 341, il territorio su cui insistono aree e beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, il territorio medesimo è assoggettato, fino all'esercizio del potere sostitutivo del Ministro per i beni culturali e ambientali, di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 312 del 1985, ai soli vincoli intesi ai controlli, alle autorizzazioni e ai poteri di annullamento di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni e integrazioni.

5-ter. Per le violazioni dell'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, restano ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge.

17. 4.

Nardone.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1.

Roscia.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il personale delle cooperative).

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo

giorno dei cui contratti è titolare il provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del Servizio e colloquio.

2. I lavoratori, nella misura massima di 27 unità, delle imprese riunite in consorzi, affidatari dei principali lotti di opere del progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli, in gestione diretta della cessata Cassa per il Mezzogiorno prima e della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ininterrottamente utilizzati presso gli uffici di soppressi organismi per compiti strettamente attinenti all'attività di istituto, e che presentano domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti presso le medesime amministrazioni statali nella quarta, quinta e sesta qualifica funzionale, previa valutazione del titolo di studio, del servizio e del colloquio.

18. 01.

Valensise.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il personale delle cooperative).

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 215 unità, soci delle cooperative già

convenzionate mediante contratti o incarichi di lavoro con l'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le amministrazioni subentrate agli organismi dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

18. 02. Parlato, Valensise, Tatarella, Bono, Paolone, Ozza.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il personale delle cooperative).

1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 13 ottobre 1993 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.

18. 03.

Governo.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-bis.

(Personale ex Agensud degli uffici periferici della Calabria).

1. Il personale degli uffici periferici della Calabria della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini dell'iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e successivamente assegnato al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è, a domanda, assegnato alla regione Calabria e inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, purché a suo tempo abbia optato per il trattamento previsto al punto a) dell'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993. Gli oneri connessi al trattamento retributivo e previdenziale del personale assegnato sono a carico del bilancio della regione Calabria.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministero presso il quale il personale anzidetto risulta attualmente assegnato.

20. 01.

La Commissione.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: almeno il 70 per cento dell'occupazione e della

produzione prevista inserire le seguenti: dal piano di fattibilità originale.

21. 4.

Roscia.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 389, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

« 6. Gli stanziamenti provenienti dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, assegnati ai comuni e non ancora utilizzati, sono utilizzati esclusivamente per le esigenze e secondo le priorità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, senza ulteriori autorizzazioni ».

21. 1.

De Simone, Schettino.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali già avviate ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può utilizzare una disponibilità aggiuntiva del 5 per cento sulle somme autorizzate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

21. 2.

Schettino.

Al comma 3-bis, dopo la parola: garantire inserire le seguenti: , anche mediante fidejussione, entro un anno.

21. 3.

Schettino.

ART. 21-bis.

Dopo l'articolo 21-bis, inserire il seguente:

ART. 21-ter.

(Disposizioni per accelerare la ricostruzione).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dalla presentazione», sono aggiunte le seguenti: «di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché» e sono soppresse le parole: «e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13».

21-bis. 01.

De Simone.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).

1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII

della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominati IACP, della provincia di Napoli. Gli IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.

3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.

4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a) b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della

programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.

5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti all'IACP della provincia di Napoli.

6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Entro il 31 dicembre 1995 l'IACP della provincia di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso l'IACP della provincia di Napoli. Per la predetta finalità è assegnata all'IACP della provincia di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per

l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.

10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al comune di Napoli e dello stesso comune di Napoli rispettivamente con le seguenti: all'IACP della provincia di Napoli e dell'IACP della provincia di Napoli.

22. 1.

Novi.

ART. 24.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 30 giugno 1996.

24. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 3.

Roscia.

Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: degli interessi fino alla fine del comma, con le seguenti: degli oneri determinati con provvedimento della regione Sicilia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

25. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995 con le seguenti: degli oneri determinati con il medesimo provvedimento della regione Sicilia di cui al comma 2-bis.

25. 2. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Sopprimere il comma 1.

29. 2. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Relativamente ai primi 10 dipendenti la riduzione è fissata nella misura del 10 per cento.

29. 4. Baccini.

Sopprimere il comma 3.

29. 3. Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone, Paolone, Ozza.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

la mancata realizzazione dei piani paesaggistici, di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ha provocato, in alcune aree del paese, il blocco di ogni attività edilizia sia pubblica che privata;

gravi sono state, negli anni scorsi, le responsabilità degli organi di governo regionale che per quasi dieci anni non hanno varato i piani paesistici, e del Ministero competente che, fin dal 31 dicembre 1986, non ha proceduto ad adottare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti;

i rappresentanti delle amministrazioni locali hanno da tempo segnalato al Governo la gravissima situazione creata dal vincolo d'inedificabilità assoluto del citato decreto-legge n. 312 del 1985 che, in assenza dei piani paesistici, impedisce di dare avvio alla realizzazione di numerosissime opere pubbliche;

questa situazione non consente la utilizzazione di ingenti risorse anche comunitarie;

nello scorso aprile i sindaci di 40 comuni delle province di Benevento, Caserta e Napoli, in un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, professor Guglielmo Negri, svoltosi nell'aula del Governo presso Montecitorio, hanno esposto la grave situazione urbanistica, sociale ed economica delle rispettive aree territoriali dove è in atto una paralisi pressoché totale nel settore edile ed hanno chiesto che per ragioni sociali, di certezza del diritto, di responsabilità anche penale dei pubblici amministratori il Governo intervenga con una propria iniziativa legislativa;

il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha informato, con lettera, il Presidente del Consiglio, il ministro per i beni culturali e ambientali ed il ministro dei lavori pubblici;

il ministro per i beni culturali e ambientali ha tempestivamente risposto al sottosegretario Negri affermando, tra l'altro, che «è doveroso riconoscere che la situazione denunciata dai sindaci campani richiede, da parte dello Stato, risposte che, per quanto attiene alla emanazione dei piani, non possono essere immediate, a causa dei tempi necessari. Tra le ipotesi per risolvere, nelle more del procedimento, i problemi più urgenti, quella di un decreto-legge che deroghi, per le sole opere pubbliche, ai limiti di inedificabilità posti dall'articolo 1-*quinquies* della legge n. 431 del 1985, è allo studio degli organi tecnici di questo Ministero»;

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative, anche aventi carattere d'urgenza, atte a far sì che, fino all'approvazione dei piani paesaggistici, di cui al decreto-legge n. 312 del 1985, non si applichi il regime di divieto di cui all'articolo 1-*quinquies* del medesimo decreto-legge, oltre agli interventi già previsti, anche alle opere fognarie,

idriche, di edilizia scolastica, di edilizia cimiteriale, di illuminazione, agli impianti sportivi, ai parcheggi, alle barriere architettoniche, alle opere di adeguamento dei locali di proprietà pubblica alle norme di sicurezza e a tutte le opere connesse ai rischi di calamità naturali.

(9/2759/1).

« Cennamo, Scotto di Luzio ».

La Camera,

premesso che:

la mancata approvazione dei piani paesaggistici, di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ha provocato, in alcune aree del paese, gravissimi disagi con il blocco totale di ogni attività edilizia sia pubblica che privata anche per semplice manutenzione;

allo stato attuale esistono complessi contenziosi tra regioni interessate e Ministero per i beni culturali e ambientali per l'attuazione dei poteri sostitutivi che non consentiranno di risolvere il problema in tempi ragionevoli;

tale situazione determina una condizione paradossale per gli amministratori e i cittadini dei comuni interessati provocando emergenze di ogni genere come l'impossibilità a procedere all'adeguamento dei cimiteri con problemi addirittura grotteschi per i cittadini;

molti cittadini hanno avuto autorizzazione alla realizzazione di opere con contributi pubblici (contributi *ex lege* n. 219 per la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 23 novembre 1980) e dal 1986 sono nell'impossibilità di utilizzare tali fondi e cioè di far valere un loro sacrosanto diritto;

il disagio sociale è enorme, gli effetti sull'occupazione devastanti come pure le difficoltà degli amministratori e dei sindaci;

nonostante le sollecitazioni che sindaci e forze sociali hanno rivolto al

Governo, allo stato attuale non è stato definito alcun provvedimento in grado di sbloccare tale situazione;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative legislative urgenti affinché, qualora le regioni non abbiano sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, secondo quanto stabilito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, il territorio su cui insistono aree e beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, il territorio medesimo sia assoggettato, fino all'esercizio del potere sostitutivo del ministro per i beni culturali e ambientali, di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 312 del 1985, ai soli vincoli intesi ai controlli, alle autorizzazioni e ai poteri di annullamento di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni;

a prevedere che per le violazioni dell'articolo 1-*quinqies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, restino ferme le sanzioni stabilite dall'articolo 1-*sexies* del medesimo decreto-legge.

(9/2759/2).

« Nardone, Calvanese, Pepe ».

La Camera,

premesso che:

il nostro paese ha un numero altissimo di disoccupati intellettuali e non, soprattutto nelle « aree depresse », in quanto i giovani, pur avendo completato gli studi, non riescono a trovare lavoro, anche perché la nostra scuola non si rivela capace di garantire adeguate qualifiche professionali;

il Parlamento europeo, con la risoluzione A3-0079/94, ha preso in esame i problemi occupazionali e di politica sociale all'interno della Comunità ed ha considerato che:

a) il dibattito sull'occupazione nell'Unione europea non può essere dissociato dall'internazionalizzazione crescente dell'economia, né dalla necessità di instaurare negli Stati membri un alto livello di formazione;

b) l'istruzione e la formazione, per rispondere ai bisogni di sviluppo economico dell'UE, devono essere affrontati in concorde azione comunitaria;

c) gli Stati membri devono riflettere sul futuro del sistema scolastico della comunità (nel senso di maggiore decentramento, diversificazione, individualizzazione e creatività), per cui occorre creare programmi pilota destinati ai giovani che si trovano svantaggiati sul mercato del lavoro;

d) i nostri giovani presentano una formazione iniziale lacunosa nei confronti dei loro concorrenti sul mercato, per cui bisogna considerare l'importanza dell'istruzione e della formazione, oltre che dell'ambiente, per il miglioramento della situazione occupazionale e della mobilità del lavoro;

e) i carichi contributivi e fiscali sul lavoro dipendente costituiscono un grosso freno per l'occupazione, mentre gli stessi, più efficacemente potrebbero essere imposti sull'inquinamento ambientale e sui combustibili fossili;

f) l'Unione europea è impegnata a favorire la coesione economica e sociale degli Stati membri e una politica di ricerca e di sviluppo con la definizione di garanzie per i lavoratori ed a perseguire uno sviluppo sostenibile, che sia cioè fondato su tecnologie non inquinanti e su un'agricoltura biologica, per cui ci chiede di approfondire la discussione sui rapporti intercorrenti tra occupazione, sviluppo e ambiente;

impegna il Governo:

a sostenere con incisività e determinazione i programmi per l'occupazione promossi dall'UE;

a vigilare a che i programmi di formazione, cofinanziati a titolo degli obiettivi del Fondo sociale europeo, rispondano ai bisogni del mercato del lavoro;

a contribuire allo sviluppo, all'interno della Comunità, degli scambi di informazione e di esperienze su temi comuni ai vari sistemi di formazione;

a incentivare i contratti di formazione e lavoro studi professionali;

a promuovere nuove concezioni dell'organizzazione del lavoro (lavoro a domicilio e unità produttive decentrate), che siano meno onerose per le imprese e per le società e più conformi alle aspirazioni individuali;

a incrementare i lavori di utilità sociale, la riutilizzazione e le tecnologie del recupero, i sistemi di efficienza energetica, la depurazione dei terreni contaminati, la cura e la difesa dei boschi;

a riesaminare il regime di sicurezza sociale, sia nel quadro dell'armonizzazione dei diversi regimi vigenti nei paesi dell'Unione, sia ai fini della revisione degli stessi nelle aree 1 e 5b, in modo da ridurre il costo del lavoro nelle medesime aree;

a favorire il decollo delle attività produttive sorte con i finanziamenti statali, anche con il reperimento dei fondi necessari per garantire il rapido completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzarsi, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990;

a favorire il completamento dei programmi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

a dare esecuzione alla deliberazione CIPE del 18 aprile 1991 relativa al progetto di investimento di cui al II contratto di programma FIAT del 5 novembre 1991;

a consentire alle imprese non incluse nell'elenco di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1995, per vizi formali o per carenza di documentazione, di ripresentare istanza di ammissione alle agevolazioni integrando la documentazione mancante.

(9/2759/3).

Schettino, Trione, La Cerra, Cornacchione Milella, Scermino, Donato Antonio Pace, Innocenti, Torre, Mattioli, Galliani, Turci, Scotto di Luzio, Camoirano, Manganelli, Mattina, Di Stasi, Saraceni, Soriero, Gambale, Perinei, Nardone, Pulcini, Lopedote Gadaleta, Indelli, Solaroli, Soda, Magrone, De Julio, Mignone, Diana, La Saponara, Mafai, Melandri, D'Aimmo, Di Rosa, Campatelli, Sales, Ferrante, Evangelisti, Chiaromonte, Chiavacci, Martinelli, Mariani, Jervolino Russo, Polenta, Bargone, Pericu, Gritta Grainer, De Simone, Navarra, Berlinguer, Bassanini, Scoca.

La Camera,

considerato che:

ai fini della concessione di aiuti pubblici alle attività economiche, sia di fonte nazionale che europea, debbono essere rispettati i vincoli imposti dal Trattato istitutivo dell'Unione europea e conseguenti direttive e regolamenti in materia di aiuti pubblici e di rispetto delle regole della libera concorrenza;

la Commissione esecutiva dell'Unione elabora annualmente una classificazione delle regioni europee, in forza della quale, soltanto quelle il cui PIL *pro capite* risulti, in base ai dati degli ultimi

tre anni, inferiore al 75 per cento della media comunitaria sono eligibili ai fini della fruizione di qualsiasi forma di aiuto;

la classificazione in questione è fondata su un indice statistico che non dà un'esatta rappresentazione della situazione economico-sociale delle varie regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93), talché la esclusione dalla ricevibilità dei benefici pubblici risulta largamente arbitraria,

impegna il Governo:

a) a proporre e a sostenere, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, la revisione degli indici statistici in base ai quali viene stilata la classificazione del grado di sviluppo delle regioni europee;

b) a esigere che, nei calcoli, il tasso di disoccupazione venga considerato il riferimento principale e che, in aggiunta, vengano considerati altri riferimenti statistici, oltre il PIL, quali il livello di dotazione di infrastrutture economiche e civili, il livello di scolarizzazione, il tasso di emigrazione, l'incidenza dei vari settori economici sulla struttura produttiva globale di ogni regione;

c) ad esigere che il livello del 75 per cento della classificazione regionale venga considerato raggiunto solo ed in quanto risulti confermato per almeno cinque anni;

d) a rivedere i criteri di individuazione delle aree rientranti nell'obiettivo 2 per evitare che situazioni limitate di disagio economico vengano assunte a pretesto per una estensione illimitata delle possibilità di intervento con conseguente dispersione di risorse e sottrazione delle stesse alle regioni con maggiori problemi di disagio economico e sociale.

(9/2759/4).

Mattina, Sales, Soriero, De Simone, Schettino, Ferrara, Olivo, Vozza, Gatto, Cenamo.

La Camera,

premessi che:

vaste zone dell'Appennino e Subappennino settentrionale si trovano in condizione di grave degrado economico e sociale e malgrado ciò non rientrano nei territori degli obiettivi CE 2 e 5b;

naturalmente tutto il territorio dell'Appennino meridionale rientra nelle aree considerate svantaggiate pur trovandosi in condizioni analoghe ai territori dell'Appennino settentrionale;

impegna il Governo

affinché in sede di revisione della definizione da parte della Unione europea delle aree degli obiettivi 2 e 5b venga tenuta in debita considerazione, nel rispetto dei parametri della stessa Unione europea, la situazione dei comuni svantaggiati dell'Appennino e Subappennino settentrionale.

(9/2759/5).

« Paola Martinelli, Perale ».

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

osservato:

che l'articolo 1 del decreto dispone misure per accelerare l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse attraverso un meccanismo automatico;

che tale meccanismo prevede la compensazione tra credito per agevolazioni e debito tributario relativo ad imposte che possono essere versate tramite il conto corrente fiascale;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, con la relazione prevista all'articolo 7 del decreto-legge in discussione:

a) sulla distribuzione territoriale, distinta per aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti UE, delle imprese beneficiarie degli incentivi automatici previsti dalla norma in questione nonché dell'ammontare degli incentivi, per verificare quante risorse sono state attivate dalle aree dell'obiettivo 1;

b) sugli effetti occupazionali delle norme in questione;

c) sul numero di piccole e medie imprese effettivamente beneficiarie degli incentivi automatici.

(9/2759/6).

« Sales, Soriero, Campatelli, Manganelli, Mattina, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattioli, Schettino ».

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

osservato che:

il divario territoriale nelle condizioni del credito praticate nel nord e nel sud del paese è molto marcato; secondo la Banca d'Italia, nei tassi d'interesse si registra una differenza media di oltre tre punti percentuali; al costo del denaro superiore, in media, di oltre tre punti, si aggiunge una minor remunerazione dei depositi di un punto e mezzo;

il maggior costo del denaro è giustificato, dagli istituti mutuanti, con la più elevata rischiosità degli impieghi; a questo proposito, recenti studi segnalano che, per le banche del Mezzogiorno, a parità di rischio corrisponde un più elevato rendimento degli impieghi;

l'elevato costo del denaro indirettamente determina un incremento delle sofferenze bancarie; contrasta infatti con l'esigenza di consentire agli imprenditori meridionali creditori di ripagare, in tempi brevi, il capitale ricevuto;

impegna il Governo:

a favorire l'opportunità di varare, d'intesa con la Banca d'Italia, misure idonee a far

si che le banche applichino, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

(9/2759/7).

Di Rosa, Soriero, Sales, Campatelli, Manganelli, Mattina, Solaroli, Ferrante, Serafini, Mattioli, Schettino.

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

osservato che l'attuazione dell'intesa sui « parchi scientifici e tecnologici » di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è attualmente bloccata a causa dell'incertezza sulle procedure e, in particolare, a causa del contenzioso aperto dal Consiglio di Stato che eccede sulla natura giuridica dei « parchi »;

impegna il Governo

ad accelerare la realizzazione dei « parchi scientifici e tecnologici » con l'attivazione degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata, utilizzando la procedura del contratto di ricerca, prevista per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge n. 46 del 1982. I soggetti destinatari del contratto dovranno avere i requisiti previsti per i beneficiari del Fondo ricerca applicata, di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1982.

(9/2759/8).

« Campatelli, Sales, Soriero, Manganelli, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattioli, Schettino ».

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

premesso che nell'esame in Commissione del provvedimento è stato soppresso l'articolo 19, relativo al personale delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con l'impegno a risolvere in altro provvedimento la questione;

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative idonee a conseguire:

l'inquadramento, previa valutazione del servizio e colloquio, dei lavoratori, nella misura massima di 204 unità, soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 13 ottobre 1993 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, nella terza, quarta, quinta qualifica funzionale dalla data di assunzione presso le amministrazioni in cui prestano servizio, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro;

l'inquadramento, presso le medesime amministrazioni, previa valutazione del titolo di studio, del servizio e colloquio, dei lavoratori, nella misura massima di 27 unità, dei consorzi di imprese, affidatari dei principali lotti di opere del progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli, in gestione diretta della cessata Cassa per il Mezzogiorno e della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, già ininterrottamente utilizzati presso gli uffici dei soppressi organismi per compiti strettamente attinenti all'attività di istituto, con

effetto dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti presso le medesime amministrazioni statali nella quarta, quinta e sesta qualifica funzionale.

(9/2759/9).

« Manganelli, Sales, Soriero, Campatelli, Mattina, Solaroli, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattioli, Schettino ».

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

osservato:

che l'articolo 12 del decreto dispone misure per accelerare l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo;

che risultano inevase oltre duemila pratiche relative ad iniziative che beneficino del contributo in conto capitale, con uno stato di avanzamento della spesa inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo,

impegna il Governo

a liquidare dette pratiche, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, con il versamento di una quota del contributo in conto capitale e del contributo in conto canoni secondo modalità analoghe a quelle previste per le iniziative di cui all'articolo 12 del decreto.

(9/2759/10).

« Solaroli, Sales, Soriero, Campatelli, Manganelli, Mattina, Di Rosa, Ferrante, Serafini, Mattioli, Schettino ».

La Camera,

premessò che non è stato ancora emanato il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

impegna il Governo

a istituire, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un ufficio autonomo per l'esercizio delle competenze trasferite al medesimo Ministero dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

(9/2759/11).

« Trione, Schettino, Mafai, Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Melandri, Manganelli, Perinei, Evangelisti, Chiaromonte, Navarra, Mariani, La Saponara, Russo Jervolino, Diana, Polenta, Bargone, Perico, Gritta Grainer, Mignone ».

La Camera,

premessò che:

la Calabria si caratterizza ancora oggi come la regione che, nell'ambito europeo, presenta gli squilibri più profondi;

nel contesto nazionale rispetto ad alcune regioni del nord, il divario, misurato in termini di reddito medio per abitante, è di oltre due volte e mezzo;

mentre in tutte le regioni d'Italia c'è stata una crescita della capacità produttiva in Calabria il prodotto interno lordo è addirittura diminuito del 2,6 per cento;

i disoccupati nella regione hanno raggiunto il tasso del 21,8 per cento;

gli addetti all'industria sono pari a 3 su 100 abitanti;

vi è stato in questi anni un evidente deterioramento della qualità delle infrastrutture di trasporto (viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali);

considerato che:

tale situazione di depressione economica comprime le energie e la valorizzazione delle risorse presenti nella regione, proprio mentre forze democratiche importanti sono impegnate a più livelli per liberare finalmente la Calabria dalla mafia e dagli intrecci politico-mafiosi;

è essenziale per la qualità complessiva del « sistema Italia » che la Calabria ed il Mezzogiorno siano considerati aree prioritarie d'intervento nei piani di investimento di valenza nazionale, a partire da quelli che interessano le grandi reti infrastrutturali e telematiche agli investimenti necessari a riqualificare le strutture della giustizia ed il controllo del territorio da parte dello Stato;

considerato altresì che:

per otto anni nella legge finanziaria è stato previsto un fondo riservato a « interventi per lo sviluppo della regione Calabria » per oltre 2.000 miliardi;

nello stesso periodo nessun programma di intervento ordinario ha interessato con investimenti rilevanti di valenza nazionale la rete infrastrutturale produttiva calabrese;

la Camera dei deputati, con ordine del giorno n. 9/1984/1 del 16 dicembre 1992, aveva impegnato il Governo a presentare entro 90 giorni un progetto di iniziativa nazionale rispettando gli impegni di spesa già previsti;

valutato che:

il divario che caratterizza la Calabria anche rispetto alle altre regioni meridionali va affrontato quindi attraverso la sperimentazione di una nuova capacità di intervento dei poteri ordinari dello Stato, della regione, del sistema delle autonomie locali;

per dare credibilità a una prospettiva di riforma federalista lo Stato deve dimostrare la dovuta attenzione e l'impegno concreto verso le aree che hanno più accumulato un ritardo di sviluppo;

è tempo quindi di decidere le misure di politica economica ispirandosi ad un superamento della struttura centralistica dello Stato dando riferimenti certi alla autonomia regionale;

una nuova politica regionale deve sperimentare l'integrazione del principio di sussidiarietà con quello della negoziazione a livello sia verticale (fra CEE, Stato e regione) che orizzontale (tra diversi soggetti istituzionali; tra soggetti pubblici e privati);

si richiede quindi al Governo una azione di coordinamento che nel rapporto costante con l'ente regione e con gli enti locali possa dirigere una mobilitazione di risorse finanziarie e di energie culturali e imprenditoriali tale da suscitare in Calabria nuovi entusiasmi e nuove prospettive innanzitutto per i giovani in cerca di prima occupazione,

impegna il Governo

ad assumere all'interno dei programmi nazionali di spesa le decisioni più coerenti per ottenere un graduale ma effettivo superamento del divario esistente tra la regione e il resto del paese;

a completare rapidamente la ricognizione da due anni in corso presso il Ministero del bilancio sull'accelerazione della spesa relativa alla regione Calabria definendo precisi obiettivi quantitativi e qualitativi in termini di servizi pubblici da realizzare e di nuova occupazione, rendendo più immediato il sistema dei controlli per superare il meccanismo della revoca e/o del dirottamento agli stanziamenti;

a individuare nuovi strumenti organizzativi, procedurali ed istituzionali per rendere immediatamente attuativi i programmi di investimento;

ad approvare sulla base di tale assunzione di responsabilità nazionale e della ricognizione già citata un « accordo di programma » tra Stato, regione ed enti locali.

(9/2759/12).

« Soriero, Arlacchi, Bova, Brunetti, Calabretta Manzara, Commisso, Dalla Chiesa, De Julio, Lombardo, Olivo, Oliverio, Reale, Saraceni, Sitra ».

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

osservato che l'articolo 25 del decreto legge, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, offre una soluzione al problema del versamento delle imposte sospese in conseguenza del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, con un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal decreto interministeriale del 31 luglio 1993;

tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione,

impegna il Governo

ad adottare analoghe misure di differimento termini relativi ad adempimenti contributivi e tributari per soggetti e imprese residenti in altri territori colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di estrema gravità, in particolare a favore dei contribuenti delle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

(9/2759/13).

« Ferrante, Campatelli, Di Rosa, Sales, Soriero, Voza, Manganelli, Mattina, Solaroli, Serafini, Mattioli, Schettino, Borghesio, Fogliato, D'Aimmo, Luigi Marino, Indelli ».

La Camera,

premessò che:

nonostante l'impegno assunto con analogo ordine del giorno in sede di legge finanziaria nulla di concreto è avvenuto per invertire la grave situazione sociale della Calabria;

all'interno di essa rischia di istituzionalizzare l'emarginazione di importanti aree come l'alto Jonio-Cosentino;

c'è, al contrario, necessità di portare avanti interventi che attivino le potenzialità di sviluppo (agricoltura, turismo, beni culturali, parco del Pollino, presenza di minoranze linguistiche) compromesse dall'assenza di strutture infrastrutturali che vanno sempre più depauperandosi anche per il blocco dei lavori della statale 106, unica arteria di collegamento tra Calabria e Puglie, e con il minacciato ridimensionamento della tratta ferroviaria Crotone-Taranto;

la attivazione delle risorse e la ripresa di uno sviluppo autocentrato possono dare risposte positive al drammatico problema della disoccupazione, soprattutto giovanile e intellettuale, che, in una «zona a rischio», se non riceve risposte positive, potrebbe diventare terreno subdolo di strumentalizzazione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a considerare, nei propri programmi di intervento, un impegno per dar vita, di concerto con la regione, ad uno specifico «programma Calabria» all'interno del quale, nell'area della Sibaritide-Alto Jonio cosentino, si possano concretizzare:

1) un piano di infrastrutture, viarie e di civiltà, indispensabile per preconstituire le condizioni imprescindibili all'attivazione non solo delle risorse economiche turistiche ed ambientali, ma anche per aiutare lo sviluppo della piana fortemente vocata all'agricoltura e per rivitalizzare le zone interne;

2) il rilancio del porto di Sibari-Schiavonea, collocato sulle porte del Mediterraneo, che bene potrebbe assolvere ad una funzione di zona franca;

3) l'attivazione di un serio programma del «parco del Pollino», entro cui, tra l'altro, può trovare risposta il problema dei lavoratori forestali;

4) l'istituzione della soprintendenza dei beni archeologici da allocare in quella zona per la presenza di ricchissimi giacimenti che da Sibari si estendono a gran parte dell'area (Trebisacce, Spezzano Albanese, Francavilla Marittima, Terranova di Sibari eccetera);

5) un'efficace azione di valorizzazione dei 20 comuni di minoranza linguistica albanese insediati in quell'area sin dal quindicesimo secolo che, da più di 500 anni, si tramandano storia, costume e cultura e che sono diventati punto di curiosità turistico-culturale e di ricerca scientifica per l'Italia e per l'Europa;

6) la riqualificazione ed il potenziamento del settore scolastico, finalizzato alle esigenze della zona che ha bisogno di «saperi» e parchi scientifici per il suo sviluppo;

7) uno sforzo di sostegno agli enti locali che, nella loro autonomia e sconfiggendo ogni tentazione di subalternità assistenzialistica, possano programmare le risorse territoriali in funzione di uno sviluppo economico locale autocentrato, capace di dare alla zona e all'intera Calabria l'opportunità di investire l'attuale tendenza negativa.

(9/2759/14).

Brunetti.

La Camera,

premessò che:

l'opera di ricostruzione nelle province siciliane colpite dal terremoto del dicembre 1990 non è praticamente ancora iniziata in quanto dei circa 3.700 miliardi stanziati ne è stato speso a tutt'oggi circa l'1 per cento e di conseguenza le popo-

lazioni interessate si trovano a vivere in condizioni di grave ed inaccettabile disagio;

la causa principale dei ritardi è da addebitarsi, soprattutto per le opere pubbliche, alla inefficienza burocratica della regione Sicilia cui la legge 433/91 sulla ricostruzione delle zone terremotate assegna un ruolo decisivo;

il Governo sta predisponendo una ordinanza per snellire meccanismi per la concessione dei contributi relativi alla ricostruzione degli edifici privati;

il sindaco e il vescovo di Siracusa hanno denunciato i ritardi nella ricostruzione degli edifici privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto,

impegna il Governo

a) varare senza ulteriori indugi la nuova ordinanza che snellisce le pratiche per i contributi relativi alla ricostruzione dell'edilizia privata;

b) a risolvere il grave problema dell'inerzia della regione siciliana in ordine alla ricostruzione delle opere pubbliche costituendo attraverso una sorta di commissariamento una apposita autorità con poteri di analisi, di indirizzo e di gestione;

c) a non rimodulare in senso negativo i finanziamenti destinati alla ricostruzione nelle province siciliane colpite dal terremoto del dicembre 1990 in quanto in tale ipotesi si renderebbe praticamente impossibile l'auspicata ed indispensabile accelerazione dell'opera di ricostruzione.

(9/2759/15).

Prestigiacomo, Stornello, Sigona, Palumbo, Floresta, Micciché, Bono, Forestiere, Rizza, Luigi Marino, Sales, Calvanese, Lucchese.

La Camera

impegna il Governo

a provvedere affinché il personale degli uffici periferici della Calabria della sop-

pressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini dell'iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e successivamente assegnato al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia, a domanda, assegnato alla regione Calabria e inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, purché a suo tempo abbia optato per il trattamento previsto al punto a) dell'articolo 14-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, con oneri connessi al trattamento retributivo e previdenziale del personale assegnato a carico del bilancio della regione Calabria.

(9/2759/16).

Valensise, Aloï, Vincenzo Basile, Colosimo, Napoli, Falvo, Bergamo.

La Camera

impegna il Governo

a valutare misure affinché i lavoratori, nella misura massima di 27 unità, delle imprese riunite in consorzi, affidatari dei principali lotti di opere del progetto speciale per il disinquinamento del golfo di Napoli, in gestione diretta della cessata Cassa per il Mezzogiorno prima e della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ininterrottamente utilizzati presso gli uffici di soppressi organismi per compiti strettamente attinenti all'attività di istituto, siano inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti

presso le medesime amministrazioni statali nella quarta, quinta e sesta qualifica funzionale, previa valutazione del titolo di studio, del servizio e del colloquio.

(9/2579/17).

Parlato, Valensise, Mussolini,
Pezzella, Rivelli, Nespoli,
Mormone, Vincenzo Basile,
Cola, Mazzone.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative al fine di consentire anche alle regioni di accedere al beneficio previsto dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 224 del 1995, in relazione ai debiti contratti con i soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per effetto di pregresse convenzioni di gestione ed esercizio provvisorio degli impianti di approvvigionamento idrico trasferiti, con anticipazioni delle spese, fino all'assunzione in proprio della gestione.

(9/2759/18).

Di Stasi, Oliverio, Paoloni, Di
Lello Finuoli, Di Fonzo, Saia,
Sales, Di Rosa, Soriero, Sitra,
Rizza, Navarra.

La Camera,

riunita per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 1995;

considerato che:

tra le cause fondamentali del crescente divario economico ed occupazionale tra nord e sud risulta sempre più

determinante la diversa, penalizzante condizione del credito a carico delle imprese che operano nel meridione, dove rispetto al resto del paese si registra, in media, una differenza nei tassi di interesse superiore di ben tre punti percentuali, come evidenziato dalle stesse rilevazioni ufficiali effettuate dalla Banca d'Italia;

tale condizione è aggravata non solo dalla minore ingiustificata remuneratività dei depositi ma soprattutto dal comportamento vessatorio tenuto dai più importanti istituti di credito meridionali che stanno scaricando sulla incolpevole clientela la responsabilità di scorrette gestioni del passato, costringendo ad impossibili e repentini rientri le imprese, in particolare piccole e medie, con conseguenze in molti casi devastanti per la loro capacità di tenuta sul mercato;

per rendere efficace l'avvio di qualunque politica di rilancio e sviluppo del sud è pertanto preliminare la difesa del debole tessuto produttivo meridionale, con l'immediata adozione di adeguate politiche creditizie che consentano parità di condizioni e trattamento per la clientela, al di là della località di insediamento o dell'ambito territoriale di attività,

impegna il Governo

a favorire l'opportunità di varare, d'intesa con la Banca d'Italia, immediate iniziative finalizzate a determinare da parte delle banche per ogni tipo di operazione, a parità di condizioni soggettive, trattamenti paritari dei clienti, al di là del loro insediamento territoriale o dell'ambito territoriale di attività.

(9/2759/19).

Bono, Tatarella, Valensise, Parlato, Poli Bortone.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 1° agosto 1995.**

Bergamo, Cecchi, Gubert, Provera, Widmann.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 31 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE MURTAS ed altri: « Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale » (2997);

USIGLIO: « Norme per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione » (2998);

PERICU ed altri: « Norme per il recupero dei centri storici degradati » (2999);

PERTICARO: « Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di veicoli ed istituzione dell'Ente motorizzazione italiana civile » (3000).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge FUSCAGNI ed altri: « Istituzione del difensore civico nazionale » (2670) (annunziata nella seduta del 15 giugno 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SARACENI, CAVERI, CECCONI, CECCHI, MATTINA, RODEGHIERO, MORMONE, SICILIANI, USIGLIO, CORNACCHIONE MILELLA, SOLDANI, PERALE, MURATORI, MAZZONE, LATRONICO, BUONTEMPO, URSO, POLI BORTONE, SI-

GONA, CASCIO, ACIERNO, CHIESA, PASINATO, MASTRANGELI, MAMMOLA, ZACCHERA, GUBERT, GIOVANARDI, SPARACINO, PIACENTINO, VINCENZO BIANCHI, FRAGALÀ, MONTANARI, PETRELLI, SCARPA BONAZZA BUORA, PALUMBO, CRIMI, CACCAVALE, CANAVESE, BERGAMO, PEZZELLA, PEZZOLI, ROTUNDO, MASTRANGELO, MORSELLI, PERETTI, MARIANO, BECCHETTI, MATACENA, COLLAVINI, FILIPPI, MATRANGA, LIUZZI, D'ONOFRIO, BASSI LAGOSTENA, ARATA, RICCIO, PIVA, APREA, CONTE, TRINCA, TANZILLI, SIDOTI, MARIO MASINI, FLORESTA, RANIERI, ENZO CARUSO, NOCERA, BURANI PROCACCINI, OZZA, TRAPANI, CABRINI, PARLATO, BACCINI, FUMAGALLI CARULLI, GRECO, LOVISONI, LUCCHESI, MEALLI, MUSUMECI, PERTICARO, SANZA, SCOCA, VIETTI, MATTIOLI.

La proposta di legge MALAN e LANTELLA: « Modifica in senso federalista all'articolo 138 della Costituzione » (2956) (annunziata nella seduta del 27 luglio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati COSTA, ALIPRANDI, BASSO, BENETTO RAVETTO, BONATO, CERULLO, DALLARA, FILIPPI, LAZZARINI, NICCOLINI, SALINO, SANDRONE, SICILIANI.

**Assegnazione di una proposta
di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MALAN E LANTELLA: « Modifica in senso federalista all'articolo 138 della Costituzione » (2956).

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente:

S. 1602. — « Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (2848) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente:

S. 1823. — « Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (2934) (*Parere della I Commissione*).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

S. 1910. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1995 » (*approvato dal Senato*) (2989);

S. 1911. — « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1994 » (*approvato dal Senato*) (2990).

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del regolamento, i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a mercoledì 13 e venerdì 15 settembre 1995.

**Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.**

Nel mese di luglio 1995 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'ingegner Ernesto GISMONDI e dell'avvocato Giovanni DEODATO a vicepresidenti dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 settembre 1995.

**Ritiro di una richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 31 luglio 1995, ha ritirato la richiesta di parere in ordine alla proposta di nomina del signor Rosario VALBRUZZI a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.